

Gentile Cliente,

nella giornata di ieri l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indicato le modalità per la nuova comunicazione preventiva in caso di avvio di collaborazioni autonome occasionali prevista dal D.L. n. 146/2021, che abbiamo segnalato con la [Circolare di Studio numero 9 del 29/12/2021](#).

Si riassumono di seguito i punti principali del nuovo obbligo comunicativo.

AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI INTERESSATI

Con la Circolare 29 dell'11/01/2022 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è stato precisato che l'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, **e quindi interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.**

Per quanto concerne gli enti non commerciali, si auspicano pertanto ulteriori chiarimenti. Nel frattempo ci sembra di poter considerare esclusi dall'obbligo gli enti non commerciali privi di partita Iva.

TEMPISTICHE

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21/12/2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11/01/2022 (data di emanazione della nota interpretativa dell'Ispettorato).

- Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11/01/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso;
- Per i rapporti iniziati dal 12 gennaio in avanti la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nel mentre, la comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (in allegato l'elenco completo).

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi (che potranno essere direttamente inseriti nel corpo dell'e-mail):

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile durata (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

ANNULLAMENTO E NUOVA COMUNICAZIONE

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

SANZIONI

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che "in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Cordiali saluti.

TCA Triberti Colombo & Associati

www.tcapartners.it



triberti colombo & associati



[Per cancellarti dalla mailing list clicca qui.](#)

casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it